TESTO UNICO APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

Art. 18

Elenchi ufficiali di fornitori

Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati, la cui lista viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sulle pubbliche forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, come modificato con protocollo del 2 febbraio 1987, approvato dal Consiglio delle Comunita' con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso. L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nel comma 1, nonche' le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse.

Versione in vigore dal 26 agosto 1992, non più in vigore dal 9 dicembre 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico appalti pubblici di forniture
Estremi	Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358
Capo	IV — Criteri di scelta del contraente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-appalti-pubblici-di-forniture/art-18-elenchi-ufficiali-di-fornitori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it